

- (6) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, i produttori che beneficiavano del premio speciale potevano beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione purché, per l'anno civile considerato, l'azienda rispettasse il coefficiente di densità fissato al paragrafo 2 dello stesso articolo. Il pagamento per l'estensivizzazione veniva concesso per i capi della seconda fascia di età ammissibili al premio speciale, detenuti nelle aziende che rispettavano il coefficiente di densità fissato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento in esame.
- (7) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, i pagamenti dovevano essere versati entro il 30 giugno 2005. Date le circostanze particolari connesse alla scadenza del regime del premio speciale, tuttavia, è opportuno versare i premi speciali succitati entro il 15 ottobre 2005.
- (8) Il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999, in Irlanda e nel Regno Unito il numero massimo

di capi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento per il quale può essere erogato il premio speciale per l'anno civile 2004 è così fissato:

— Irlanda: 849 400

— Regno Unito: 938 100.

2. Il pagamento per l'estensivizzazione può essere concesso per i capi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999 ammissibili al premio speciale e detenuti nelle aziende che rispettano il coefficiente di densità fissato all'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

3. In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999 i pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati entro il 15 ottobre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione